Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 3 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 4842

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **269**.
Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno ad acquistare una porzione di immobile .. Pag. 4842

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1972, n. **270**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Vergine del Rosario, nel comune di Rosolina Pag. 4843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1972, n. **271**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Nicola de la Flüe, nel comune di Rosolina. Pag. 4843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1972, n. **272**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Sebastiano, nel comune di Prelà, e della Trasfigurazione di N.S., nel comune di Vasia Pag. 4843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. **273**.
Modificazione allo statuto dell'Associazione provinciale allevatori di Cremona . Pag. 4843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **274**.
Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile . . . . Pag. 4843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **275**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale femminile « A.M.A. Ausiliarie missionarie agostiniane », con sede in Radicondoli Pag. 4843

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1972.
Sostituzione di un componente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti . Pag. 4843

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.
Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dalla Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tramviaria municipale di Milano . . Pag. 4844

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.
Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fra autisti e meccanici - San Giorgio del Sannio - Società a responsabilità limitata » « C.A.M. », con sede in San Giorgio del Sannio . . Pag. 4844

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.F.A. San Giovanni a Teduccio . . Pag. 4844

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino. Pag. 4845

Vacanza della cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli . . . . Pag. 4845

Vacanza della terza cattedra di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma Pag. 4845

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », con sede in Roma, e nomina del commissario governativo Pag. 4845

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « La zootecnica marcellinese », con sede in Marcellina Pag. 4845

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa italiana dell'arte lirica S.C.I.D.A.L. », con sede in Roma Pag. 4845

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Arzignano Pag. 4845

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Noventa Vicentina Pag. 4845

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Sebastiano martire » di Frascati, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici Pag. 4845

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 4845

Ministero del tesoro: Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro del mese di maggio 1972 Pag. 4846

Banca d'Italia: Situazione al 31 maggio 1972 Pag. 4847

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano Pag. 4848

Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori Pag. 4848

Ministero della pubblica istruzione: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti. Pag. 4848

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentoquindici posti di guardiano in prova Pag. 4848

Ministero della difesa:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova Pag. 4849

Concorso, per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto Pag. 4849

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lucidista di disegni » specializzato. Pag. 4853

Corte dei conti: Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario Pag. 4853

Regione Liguria: Variante alla graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari. Pag. 4853

Ufficio medico provinciale di Campobasso: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso. Pag. 4854

REGIONI

Regione Marche:

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. **1.**
Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali. Pag. 4854

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. **2.**
Istituzione delle tasse regionali di circolazione. Pag. 4855

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. **3.**
Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Pag. 4856

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale del 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1972, registro n. 19, foglio n. 383.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazione al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

TAGLIAVACCHE Enrico, nato a Genova il 27 giugno 1907, sergente maggiore della Divisione fanteria « Cosseria ». — « Sottufficiale addetto alla sezione 1ª divisionale, già distintosi in precedenti azioni durante cinque giorni di durissima battaglia, resisteva sino al limite delle possibilità in un osservatorio avanzato battuto efficacemente da concentramenti di fuoco di mortai, fornendo tempestivamente preziose informazioni sull'attività nemica e sulla situazione. — Esempio di sprezzo del pericolo, cosciente serenità, alto senso del dovere ». — Samodurowha-Don (Russia), 11-16 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

BOERO Vittorio, nato a Genova il 6 aprile 1908, S.ten. artiglieria del Comando superiore forze armate dell'A.O.I. — « Sull'Amba Alagi, nella ristretta ed esposta zona dei depositi e magazzini dove maggiore era l'accanimento del tiro aereo e di artiglieria avversaria, si prodigava notte e giorno affinchè il funzionamento dei servizi avvenisse il più regolarmente possibile, superando ogni difficoltà ». — Amba Alagi, 29 aprile-14 maggio 1941.

(8585)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **269.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno ad acquistare una porzione di immobile.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 24.000.000 la porzione di immobile rappresentata dall'intero secondo piano e da una cantina di un fabbricato sito in Belluno, via Ippolito Caffi, piani S. P. 2 zona censuaria U. cat. A/10, classe 4ª, unità V.C. di proprietà del geometra Bortolo Caneve, come da rogito per notaio Giorgio Molinari Raimondi, rep. 3592 del 12 novembre 1968.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 113. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1972, n. **270**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Vergine del Rosario, nel comune di Rosolina.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia in data 2 febbraio 1970, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 24 febbraio 1970 e del 4 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Vergine del Rosario, in località Volto del comune di Rosolina (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 70. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1972, n. **271**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Nicola de la Flüe, nel comune di Rosolina.

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decerto dell'ordinario diocesano di Chioggia in data 19 marzo 1971, integrato con dichiarazione 3 agosto 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Nicola de la Flüe, in località Isola di Albarella del comune di Rosolina (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 69. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1972, n. **272**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Sebastiano, nel comune di Prelà, e della Trasfigurazione di N. S., nel comune di Vasia.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 20 aprile 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Sebastiano, in località Casa Carli del comune di Prelà (Imperia), e della Trasfigurazione di N. S., in frazione Pantasina del comune di Vasia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 68. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. **273**.

Modificazione allo statuto dell'Associazione provinciale allevatori di Cremona.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvata la modifica all'art. 12 dello statuto dell'Associazione provinciale allevatori di Cremona, con sede in Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 101. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **274**.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare al complessivo convenuto prezzo di L. 600.000 dall'Ente morale dopolavoro Ravenna, un fabbricato di piani uno, vani tre, sito in Casal Borsetti (Ravenna), distinto in catasto al foglio n. 31, mappale 58 della sezione di S. Alberto, da servire ad uso diretto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 95. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **275**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale femminile « A.M.A. Ausiliarie missionarie agostiniane », con sede in Radicondoli.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale femminile « A.M.A. Ausiliarie missionarie agostiniane », con sede in Radicondoli (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 112. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1972.

Sostituzione di un componente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre successivo, con il quale è stata rinnovata, per il quinquennio 16 luglio 1970-15 luglio 1975, la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuto che in data 29 marzo 1972 è deceduto il dott. Vincenzo Messina, componente della commissione sopra indicata;

Letta la nota n. 171742/G 8674 in data 26 aprile 1972, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla ripetuta commissione, in sostituzione del defunto dott. Vincenzo Messina, il dott. Luigi Busca, ispettore generale a riposo;

Decreta:

Il dott. Luigi Busca, nato a Segni l'11 aprile 1905, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato componente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, in sostituzione del defunto dott. Vincenzo Messina.

Roma, addì 8 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1972
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 315

(8625)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dalla Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tramviaria municipale di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1972 presentato dalla Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tramviaria municipale di Milano;

Considerato che a fronte di disponibilità previste in L. 718.000.000 e di riserve che ammontano a lire 7.127.776.677, la Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda tramviaria municipale di Milano si propone di effettuare acquisto di beni immobili per L. 31.000.000 ed investimenti mobiliari per lire 687.000.000;

Viste le lettere del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 1972, n. 3/424, e del Ministero del tesoro del 12 aprile 1972, n. 125722;

Ritenuto che la richiesta della Cassa suddetta intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato dalla Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tramviaria municipale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(8721)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fra autisti e meccanici - San Giorgio del Sannio - Società a responsabilità limitata » « C.A.M. », con sede in San Giorgio del Sannio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 14, 15, 16 e 17 settembre 1971 alla « Cooperativa fra autisti e meccanici San Giorgio del Sannio - Società a responsabilità limitata » « C.A.M. » (già Società cooperativa a responsabilità limitata fra autisti e meccanici « C.A.M. »), con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa fra autisti e meccanici - San Giorgio del Sannio Società a responsabilità limitata « C.A.M. », con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento) costituita per rogito notaio Giuseppino Cantelmo in data 21 ottobre 1951 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ernesto Manco ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8624)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.F.A. San Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.L.F.A. San Giovanni a Teduccio (Napoli) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 maggio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.F.A. San Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8745)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino è vacante la cattedra di storia del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8836)

Vacanza della cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(8730)

Vacanza della terza cattedra di ragioneria generale ad applicata presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di ragioneria generale ed applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8731)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 giugno 1972, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Rosario Piro.

(8680)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « La zootecnica marcellinese », con sede in Marcellina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 giugno 1972, l'avv. Adalberto Tempesta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « La zootecnica marcellinese », con sede in Marcellina (Roma), in sostituzione del rag. Giuseppe Cassone.

(8632)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa italiana dell'arte lirica S.C.I.D.A.L. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 giugno 1972, l'avv. Adalberto Tempesta è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa italiana dell'arte lirica S.C.I.D.A.L. », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Eustachio Celli, che ha rinunciato all'incarico.

(8633)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Arzignano

Con decreto 6 aprile 1972, n. 563, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto ex alveo della roggia consorziale di Arzignano (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *A*, al foglio n. 2, partita 21 (nuovo catasto terreni), mappali 623 ½ (mq. 200); 1292 ½ (mq. 130); 43 ½ (mq. 60) e 655 ½ (mq. 610), della superficie complessiva di mq. 1000, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 22 aprile 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8676)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Noventa Vicentina

Con decreto 18 aprile 1972, n. 638, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche del fiume Frassine, segnati nel catasto del comune di Noventa Vicentina (Vicenza), al foglio n. 2, mappali 187 (Ha. 0.22.50); 262 (Ha. 0.28.00); e foglio n. 4, mappali 38 (Ha. 1.37.65); 145 (Ha. 0.63.35); foglio n. 6, mappali 109 (Ha. 1.51.65) e 116 (Ha. 0.76.20), della superficie complessiva di Ha. 4.79.35, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 23 aprile 1971 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8677)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Sebastiano martire » di Frascati, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III/70/6-1808, in data 19 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « San Sebastiano martire » di Frascati (Roma), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8723)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

« n. A/251 del 29 maggio 1972, relativa ai contratti di enfiteusi ».

(8630)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1972			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1971			18.647		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	4.150.505			
	residui	518.599			
	Totale		4.669.104		
Accensione di prestiti	competenza	517.465			
	residui	3.413			
	Totale		520.878		
Spese correnti	competenza			3.644.839	
	residui			654.190	
	Totale				4.299.029
Spese in conto capitale	competenza			687.562	
	residui			374.782	
	Totale				1.062.344
Rimborso di prestiti	competenza			3.516	
	residui			5.131	
	Totale				8.647
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		4.160.551		3.555.686	
Conti correnti		14.644.325		15.188.384	
Incassi da regolare		3.116.468		3.019.703	
Altre gestioni		7.577.737		6.550.610	
	Totale		29.499.081		28.314.383
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		111.756		161.766	
Pagamenti da regolare		96.562		282.660	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.402.349		1.229.256	
Altri crediti		10.304.288		11.247.209	
	Totale		11.914.955		12.920.891
	Totale complessivo		46.622.665		46.605.294
Fondo di cassa al 31 maggio 1972					17.371
	Totale a pareggio		46.622.665		46.622.665

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1972 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		17.371	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	50.286		
Pagamenti da regolare	457.952		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.180.656		
Altri crediti	2.753.371		
Totale crediti		4.442.265	
In complesso			4.459.636
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	6.952.473		
Conti correnti	2.878.261		
Incassi da regolare	292.186		
Altre gestioni	1.427.488		
Totale debiti			11.550.408
Situazione del Tesoro (passività)			7.090.772

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1972 L. 250.167 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(8887)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1972

ATTIVO

Oro	L.		1.802.470.969.373
Cassa	»		63.448.319.851
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	6.945.314.320	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	6.945.314.320
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	513.524.512.060	
— a scadenza fissa	»	2.352.000.000	515.876.512.060
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.765.722.492
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	2.272.626.263.176	
— conti speciali	»	486.425.102.583	2.759.051.365.759
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.073.039.544.042
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		1.958.981.895.497
Servizi diversi per conto dello Stato partite debitorie	»		266.324.815.993
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.406.726.475.877
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	213.444.104.614	
— altre attività	»	171.864.704.750	385.308.809.364
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		207.748.444.765
Spese dell'esercizio	»		53.714.171.688
			13.843.402.361.082
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.038.944.314.291
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.143.994.917.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	3.804.547.627.500	
— altri	»	1.987.004.673.551	7.935.547.218.969
Depositari di titoli e valori	L.		944.584.924
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		22.820.594.092.182

PASSIVO

Circolazione	L.		6.935.588.723.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		162.572.777.175
Depositi in conto corrente liberi	»		109.193.855.425
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		981.589.020.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.039.648.680.053	
— altri	»	14.618.243.192	4.054.266.923.245
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	47.281.600.500	
— altri	»	3.804.313.660	51.085.914.160
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	439.143.502.083	
— altri	»	28.369.823.768	467.513.325.851
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie	»		62.082.269.769
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		33.728.408.887
Fondi diversi accantonati	»		502.293.981.686
Partite varie passive	»		381.254.708.717
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	21.444.643.545	
Fondo di riserva straordinario	»	19.273.538.495	41.018.182.040
Rendite dell'esercizio	L.		61.214.271.127
			13.843.402.361.082
Impegni	L.		1.038.944.314.291
Depositanti	»		7.935.547.218.969
Titoli e valori presso terzi	»		944.584.924
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		22.820.594.092.182

Il Governatore: CARLI

p. *Il Ragioniere generale:* PALLINI

(8888)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Letta la nota in data 14 aprile 1972, con la quale il presidente della corte d'appello di Milano, nell'informare che l'avvocato Eugenio Promontorio, componente effettivo di quella commissione, non è più in grado di adempiere a tale incarico, a seguito della sua elezione a consigliere dell'ordine forense di Milano, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Luigi Ratti, designato dal consiglio dell'ordine forense di Milano;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Luigi Ratti, nato il 25 agosto 1933 a Gorgonzola, dell'ordine forense di Milano, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano in sostituzione dell'avv. Eugenio Promontorio.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1972
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 316

(8638)

Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1972, registrato il 12 stesso mese, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1972, per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:
Giannattasio dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:
Mazzacane dott. Francesco, consigliere della Corte di cassazione;
Bracci dott. Luciano, consigliere della Corte di cassazione;
Biamonti avv. Enrico, nato a Roma il 26 marzo 1914, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;
Sabatini avv. Giuseppe, nato a Catanzaro il 30 settembre 1911, iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Presidente supplente:
De Rosa dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:
Zucconi Galli Fonseca dott. Ferdinando, consigliere della Corte di cassazione;
Barba dott. Mario, consigliere della Corte di cassazione;
Carbone avv. Antonio, nato a Monopoli il 23 luglio 1906, iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Madia avv. Nicola, nato a Crotone il 23 agosto 1919, iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Tonini dott. Paolo Maria, e dai funzionari di cancelleria Monforte dott. Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe, Pappalardo Domenico, Colesanti Flavio e Biagini Giuseppe, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1972 graverà per L. 1.000.000 (un milione) sull'art. 3 del cap. 1051.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1972
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 314

(8640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 27 marzo 1972, avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1972, con inizio alle ore 8,30, presso la facoltà di ingegneria dell'Università, via Eudossiana, 18, Roma.

(8497)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentoquindici posti di guardiano in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 253, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentoquindici posti di guardiano in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice centrale per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Zappacosta dott. Sante, ispettore capo.

Membri:
De Felice Giorgio, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Ciaccia dott. Nazario, segretario superiore;
Montenero Annibale, ispettore principale a riposo;
Cosentino Antonio, segretario superiore di 1ª classe a riposo.

Segretario:
Viscosi geom. Albino, segretario.

Roma, addì 30 marzo 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8642)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 18 del 29 aprile 1972 (data di pubblicazione 3 maggio 1972), è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1972, registro n. 21 Difesa, foglio n. 213, riguardante l'esito del concorso, per esami, a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei meccanografi della Difesa.

(8663)

Concorso, per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 14, 15, 16 settembre 1972 presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati dell'Istituto universitario navale di Napoli; i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, o in altre facoltà riconosciute equipollenti; i laureati in ingegneria, matematica, fisica.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e devono inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare: 4/10;

visus binoculare: 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso lo accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età stabilito nel precedente art. 2 è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

Membri:

un colonnello di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari, certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva;

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esami annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro per la difesa
RESTIVO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1972
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 188

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto

(Decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674 Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1949)

Numero d'ordine	Materie di esami	Numero della tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema di lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota A	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(*Parte marittima*)

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Iscrizione delle navi e galleggianti Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave Documenti di bordo Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi Assistenza e salvataggio Recuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime Rischi assicurati Il sinistro Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo Del rimorchio La pesca marittima Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine ed i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internazionali Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo Dell'amministrazione pubblica in generale suo scopo, sua funzione nello Stato Accertamento e decentramento Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa Organi e uffici Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri I ministri Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale Il Consiglio di Stato Ordinamento Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale Le Regioni La Provincia Il Comune Elementi costitutivi Fini Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri Il Governo rappresentativo Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo L'elettorato Suffragio universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo Composizione Funzioni Ordinanze e decreti Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le Libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto Stato di famiglia: parentela, affinità Sede giuridica della persona Assenza e dichiarazione di morte presunta Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà Gli organi Matrimonio Filiazione Tutela Curatela Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali Le cose La proprietà Usufrutto uso e abitazione Servitù Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni da contratto Il contratto: nozione e specie Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima Successione testamentaria Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire La legge penale Codice e leggi speciali La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale Classificazione dei reati Elementi del reato Concorso di più persone nello stesso reato Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti Della recidiva Degli atti di polizie giudiziaria Degli atti di istruzione preliminare Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene Nozioni di pena Pene principali e accessorie Concorso di pene Aggravanti e discriminanti delle pene Conseguenze penali della condanna Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili Cenni sulla istruzione sommaria e formale Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia: contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª. — *a*) Concetto e importanza dell'economia politica; *b*) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni; *c*) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª — *a*) Elementi della produzione della ricchezza Del lavoro La divisione del lavoro La libertà del lavoro; *b*) Lo scambio dei beni Teoria della domanda e dell'offerta; *c*) Rilevazione dei dati statistici Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª. — *a*) Valore: sue cause e sue leggi Moneta e sistemi monetari; *b*) Il credito Le Banche: loro specie e funzione economica; *c*) Metodi statistici I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª. — *a*) Del salario Concetto, specie e leggi del salario; *b*) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale Libertà di commercio Mezzi di trasporto; *c*) La regolarità dei fenomeni statistici La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª — *a*) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza; *b*) La distribuzione della ricchezza; *c*) Statistica demografica Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª. — *a*) Il sistema solare La Terra Sfera celeste e sfera terrestre Coordinate geografiche; *b*) L'Italia Configurazione fisica Popolazione Agricoltura e industria Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea I principali porti marittimi.

Tesi 2ª. — *a*) Rogazione diurna della terra Rivoluzione della terra intorno al sole Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre Misura del tempo e fusi orari; *b*) L'Europa: caratteristiche fisiche I fiumi navigabili Importanza politica ed economica degli Stati europei I porti marittimi principali.

Tesi 3ª. — *a*) Rappresentazione cartografica della terra Scale di riduzione Varie specie di carte Principali misure geografiche; *b*) L'Asia: caratteristiche fisiche I monsoni I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª — *a*) Oceani e mari Stretti e canali principali e loro funzione economica I maggiori laghi; *b*) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico Idrografia Popolazione Risorse economiche.

Tesi 5ª. — *a*) L'uomo e la terra Le razze umane Migrazioni; *b*) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione Risorse economiche Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª. — *a*) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio; *b*) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole Popolazione La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali — ROMA

Io sottoscritto nato a provincia di .) il appartenente al distretto militare di residente a (1) provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università o Istituto superiore nell'anno ..

di trovarmi nella seguente posizione (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia in bollo da L. 500 con firma autenticata.

.., lì

(data)

Firma

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.
In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(8463)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «lucidista di disegni» specializzato.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12ª del 18 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 8 Difesa pers. civ., foglio n. 36, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «lucidista di disegni» specializzato.

(8714)

CORTE DEI CONTI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1970, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Visti i propri decreti in data 13 marzo e 24 aprile 1971 e 5 gennaio 1972, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto e ne sono stati sostituiti dei membri;

Considerato che alcuni cadidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese a spagnolo) prevista dal programma di esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di tre docenti per le lingue medesime;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 21 ottobre 1970, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Ferrara prof.ssa Concetta, per la lingua francese;
Magnarini prof. Duilio, per la lingua inglese;
Josia prof. Vincenzo, per la lingua spagnola.

Spetta ai sopraindicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1972
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 199

(8837)

REGIONE LIGURIA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto dell'ufficio del medico provinciale n. 1424 del 31 marzo 1972, con il quale il dott. Badolati Giuseppe, veniva dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari;

Preso atto che il dott. Badolati Giuseppe, con nota del 4 maggio 1972, ha rinunciato al posto di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di altro sanitario idoneo che segue in graduatoria il dott. Badolati Giuseppe;

Visto il decreto dell'ufficio del medico provinciale n. 826 del 1° marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13;

Decreta:

Il dott. Giovanni Vittorio Ferrari, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Chiavari.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune interessato.

Genova, addì 16 giugno 1972

Il presidente: DAGNINO

(8682)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso.

Visti i propri precedenti decreti nn. 4882 in data 13 dicembre 1971 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1968;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Mascia Lucia per la condotta di Casacalenda;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle candidate che seguono nella graduatoria;

Considerato che la concorrente Pappalardi Palmina, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta ostetrica del comune di Casacalenda;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata Pappalardi Palmina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Casacalenda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Campobasso, addì 14 giugno 1972

Il medico provinciale: SABATINI

(8555)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. 1.

Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione della tassa

Sono istituite le tasse sulle concessioni regionali con effetto dalla data di entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio alla regione Marche delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 2.

Oggetto della tassa

Le tasse si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla regione Marche nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121, e successive modificazioni.

In conformità al disposto dell'art. 3, comma terzo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla analoga tassa stabilita dalla regione Marche, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di quest'ultima.

Art. 3.

Determinazione della tassa

Le tasse sono fissate in misura pari a quelle erariali previste dalle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 4.

Applicazione della tassa

In conformità al disposto dell'art. 3, comma quarto, della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni — ciascuno nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale — per le tasse di concessione governativa di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 5.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 6, commi terzo e quarto, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le infrazioni alle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali il Presidente della giunta regionale applica, con provvedimento motivato, le sanzioni amministrative previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 6.

Ricorso amministrativo

Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta è deciso dal Presidente della giunta regionale.

Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dallo interessato o da un suo delegato.

Il ricorso, indirizzato al Presidente della giunta regionale, è presentato all'Amministrazione regionale personalmente dall'interessato — o da un suo incaricato — al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì, inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Almeno 15 giorni prima della decisione del ricorso il Presidente della giunta regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni.

Il Presidente della giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal Consiglio regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della commissione consultiva tributaria.

La decisione dev'essere comunicata all'ufficio impositore per l'esecuzione e notificata all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il Presidente della giunta regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.

La decisione del Presidente della giunta regionale è definitiva

Può però l'interessato presentare, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, nuovo ricorso al Presidente della giunta regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di 30 giorni dalla data di ricupero. Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa.

Art. 7.

Rinvio alle leggi dello Stato

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano, qualora compatibili, le norme di cui al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 16 dicembre 1971

SERRINI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. 2.
Istituzione delle tasse regionali di circolazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione della tassa

Sono istituite, con effetto dal 1° gennaio 1972, le tasse regionali di circolazione.

Art. 2.

Oggetto della tassa

Le tasse si applicano ai veicoli ed autoscafi soggetti alle tasse erariali di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella regione.

In conformità al disposto dell'articolo 4, comma quinto, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la rinnovazione della immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della regione Marche di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una provincia di altra regione non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa stessa sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per il veicolo o l'autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione e che appartenga a persona che trasferisce la residenza da altra regione alla regione Marche.

Art. 3.

Determinazione della tassa

A decorrere dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973 la tassa regionale è commisurata da un terzo dell'ammontare della corrispondente tassa erariale di circolazione — dovuta per ciascuno dei veicoli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni — quale risulta a seguito della riduzione effettuata a norma dell'art. 4, comma settimo, e dell'art. 14, comma quarto, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 la tassa regionale è commisurata al cento per cento dell'ammontare dell'anzidetta tassa erariale di circolazione, quale risulta a seguito della riduzione effettuata a norma dell'art. 4, comma sesto, e dell'art. 14, comma quarto, della stessa legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Applicazione della tassa

In conformità al disposto dell'art. 4, comma quarto, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le tasse sono applicate contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione delle tasse erariali di circolazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 5.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 6, commi terzo e quarto, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le infrazioni alle norme relative alle tasse regionali di circolazione il Presidente della giunta regionale applica con provvedimento motivato, le sanzioni amministrative previste dalla tabella allegato n. 2 di cui al testo unico delle leggi sulle tasse erariali di circolazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 6.

Ricorso amministrativo

Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta è deciso dal Presidente della giunta regionale.

Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dallo interessato o da un suo delegato.

Il ricorso, indirizzato al Presidente della giunta regionale, è presentato all'Amministrazione regionale personalmente dall'interessato — o da un suo incaricato — al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì, inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Almeno 15 giorni prima della decisione del ricorso il Presidente della giunta regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni.

Il Presidente della giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal Consiglio regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della commissione consultiva tributaria.

La decisione dev'essere comunicata all'ufficio impositore per l'esecuzione e notifica all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il Presidente della giunta regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.

La decisione del Presidente della giunta regionale è definitiva.

Può però l'interessato presentare, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, nuovo ricorso al Presidente della giunta regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di 30 giorni dalla data di ricupero Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa.

Art. 7.

Rinvio alle leggi dello Stato

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano, qualora compatibili, le norme che disciplinano le tasse erariali di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 16 dicembre 1971

SERRINI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. 3.

Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione dell'imposta

E' istituita, con effetto dal 1° gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, situati nel territorio della regione Marche.

Art. 2.

Oggetto dell'imposta

L'imposta si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175.

Art. 3.

Aliquota

L'imposta è commisurata al 10 per cento del canone di concessione relativo all'anno cui essa si riferisce.

Art. 4.

Debitore dell'imposta

In conformità al disposto dell'art. 2, comma terzo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.

Qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Art. 5.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 6, commi terzo e quarto, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le sanzioni amministrative per omesso o insufficiente pagamento della imposta nei tempi e con le modalità stabiliti per il canone di concessione, sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Ricorso amministrativo

Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta è deciso dal Presidente della giunta regionale.

Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dallo interessato o da un suo delegato.

Il ricorso, indirizzato al Presidente della giunta regionale, è presentato all'Amministrazione regionale personalmente dall'interessato — o da un suo incaricato — al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì, inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Almeno 15 giorni prima della decisione del ricorso il Presidente della giunta regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni

Il Presidente della giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal Consiglio regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della commissione consultiva tributaria.

La decisione dev'essere comunicata all'ufficio impositore per l'esecuzione e notifica all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il Presidente della giunta regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.

La decisione del Presidente della giunta regionale è definitiva.

Può però l'interessato presentare, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, nuovo ricorso al Presidente della giunta regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di 30 giorni dalla data di ricupero. Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa.

Art. 7.

Esazione coattiva

Per l'esazione coattiva dell'imposta si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 16 dicembre 1971

SERRINI

(8556)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.